

Francesco Gaudio

## LOTTA AL BANDITISMO E RESPONSABILITÀ COMUNITARIA NELL'ITALIA MODERNA

A distanza di un ventennio dal convegno internazionale tenutosi a Venezia nel novembre del 1983 sul tema *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*<sup>1</sup>, il recente incontro di studio sui banditismi nell'area mediterranea tra il XVI e il XVII secolo, tenutosi in Sardegna nell'ottobre del 2002, ha, senz'altro, recato un contributo rilevante, anche rispetto ad altre precedenti esperienze di comparazione storica (il riferimento è, oltre che al convegno veneziano, al colloquio svoltosi a Bastia nel maggio del 1993 su *Banditisme et violence sociale dans les sociétés méditerranéennes*<sup>2</sup>).

In occasione del convegno sardo, Rosario Villari s'è richiamato a quanto aveva già sostenuto nella sua relazione presentata al IV convegno nazionale di storiografia lucana, tenutosi a Pietragalla nel settembre del 1974: necessità, in sede di giudizio storico, di una distinzione tra banditismo «sociale» o «politico» e criminalità comune; esigenza di sottoporre a «verifica terminologica» le «vecchie etichette» che, essendo «troppo generiche», possono ingenerare «equivoci», ostacolando una «ricerca spassionata», in quanto

la tendenza a definire banditi e delinquenti comuni tutti quelli che operano violentemente contro la legge, senza andare per il sottile, è frequente e perfino naturale sul terreno politico: la storia si incarica poi di rendere giustizia, di distinguere, di recuperare<sup>3</sup>.

Per tali ragioni, Villari ha proposto agli studiosi del fenomeno di usare una «certa prudenza» nell'affrontare una questione così complessa; e una simile indicazione era già stata rivolta, nel convegno veneziano del 1983, da Maurice Aymard, che, nel formulare un «invito alla prudenza», aveva ribadito che il banditismo «è ben lungi dall'aver una collocazione propria e definita nel contesto della storia dell'Europa medioevale e moderna»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. G. Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, Jouvence, Roma 1986.

<sup>2</sup> *Banditisme et violence sociale dans les sociétés méditerranéennes*, actes du colloque de Bastia, 27-29 mai 1993, textes réunis et présentés par G. Ravis-Giordani et A. Rove-

re, La Marge 1995.

<sup>3</sup> *Il banditismo meridionale alla fine del Cinquecento*, in *Atti del IV Convegno Nazionale di Storiografia lucana*, Pietragalla 26-29 settembre 1974, «Archivio storico per la Calabria e la Lucania», a. XLII (1975), p. 32.

<sup>4</sup> *Proposte per una conclusione in Bande armate, banditi, banditismo* cit., p. 505.

Per le sue molteplici caratterizzazioni, il banditismo si manifesta come fenomeno diversificato nel tempo e nello spazio. «Varietà e diversità» rappresentano, pertanto, gli elementi distintivi dei banditismi mediterranei<sup>5</sup> rispetto ad una visione (quella di un banditismo come fenomeno unitario) che non tenga conto della «diversità e pluralità delle esperienze e delle situazioni». Alcuni elementi comuni si possono individuare, oltre che nella «separazione tra il bandito e la società, cioè l'azione criminale», nel carattere endemico del fenomeno banditesco e nella sua persistenza nell'area mediterranea medioevale e moderna. Ma questi «elementi comuni ci dicono però poco o nulla sul carattere e sulla natura propriamente storica del fenomeno». Per Villari, è possibile «uscire dalle definizioni generiche» insistendo su «un altro aspetto della questione»:

in certi periodi della storia e in certe aree geografiche ci furono delle grandi ondate di banditismo, ondate che per l'intensità dell'azione, per la frequenza delle imprese, per il numero di partecipanti, per la creazione di una situazione generale di emergenza e per la reazione forte e impegnativa da parte dello Stato differiscono dalle manifestazioni 'normali' o endemiche del banditismo<sup>6</sup>.

Nello specifico, con riferimento all'area mediterranea, un «periodo tipico» è quello compreso tra l'ultimo ventennio-trentennio del XVI secolo e i primi due o tre decenni del XVII secolo, allorquando si registra una significativa intensificazione del fenomeno banditesco, da analizzare in rapporto alla situazione complessiva: «Che momento della società è questo? Che significa il fatto che ci sono state punte così forti, specialmente alla fine del Cinquecento? A cosa si può addebitare questa ondata?». L'interrogativo posto da Villari può essere risolto assumendo come base di riferimento un «duplice ordine di problemi di carattere generale». Preliminarmente,

sul piano della trasformazione istituzionale, questo è un periodo in cui c'è una intensificazione del cambiamento della natura dello Stato in varie parti dell'Europa e nell'Europa mediterranea in particolare. C'è uno sforzo e un impegno al rafforzamento e alla

<sup>5</sup> Nell'introdurre i lavori dell'incontro di studio tenutosi in Sardegna, R. Villari ha tenuto a precisare: «In realtà il nostro convegno sembra puntare decisamente ed esplicitamente sulla varietà e sulla diversità. Forse, anzi, è questo il primo caso in cui si parla di «banditismi mediterranei»: il fenomeno, che in genere viene indicato al singolare, qui viene specificato con un plurale che segnala una scelta ben precisa. Ritengo che questa sia stata una decisione giusta» (*Introduzione a Banditismi mediterranei, secoli XVI-XVII*, a cura di F. Manconi, Carocci, Roma 2003, p. 16). La varietà, ha scritto Giuseppe Galasso, è in rapporto sia alla «dimensione materiale»,

quantitativa e qualitativa, sia ai molteplici «stimoli che ne sollecitano le espansioni quantitative e la diffusione e che possono andare con pari efficacia da un avvenimento politico-militare eccezionale o dall'urto di una forza esterna fino a fenomenologie varie sul piano sociale e morale, civile ed ecclesiastico» (cfr., dello stesso, *Unificazione italiana e tradizione meridionale nel brigantaggio del Sud*, in *Il brigantaggio postunitario nel Mezzogiorno d'Italia*. Atti del convegno di studi storici, Napoli, 20-21 ottobre 1984, «Archivio Storico per le Province Napoletane», terza serie, a. XXI-CI dell'intera collezione (1983), p. 3).

<sup>6</sup> R. Villari, *Introduzione* cit., p. 16.

centralizzazione del potere. D'altra parte, però, l'esistenza stessa di un banditismo diffuso, forte, duraturo rivela un fenomeno opposto, cioè la debolezza dello Stato, non ancora capace di affermare in misura adeguata l'autorità centrale. È probabile che le due cose non siano in contraddizione, come potrebbe apparire dalla mia osservazione necessariamente sommaria<sup>7</sup>.

In un siffatto contesto s'inserisce la rivolta scoppiata a Napoli nel 1585:

una violenta rivolta seguita da una repressione feroce e da un clima di terrore creato con il pubblico spettacolo delle torture e delle esecuzioni capitali, per cui più di 10.000 persone fuggirono dalla città. In un momento del genere è facile trovare delle persone che invocano anche il demonio pur di poter trovare un punto di opposizione alla repressione, alla violenza estrema dell'autorità ufficiale<sup>8</sup>.

Per Villari, non è poi da trascurare l'aspetto legato alla «trasformazione del sistema economico» o al «mutamento della congiuntura economica», a ragione del fatto che

questa è una fase, secondo i *trends* che gli storici-economisti hanno elaborato, di esaurimento della congiuntura favorevole e del periodo di sviluppo del XVI secolo. Verso la fine del secolo si apre una delle fasi ricorrenti, una delle più gravi in questo caso, di squilibrio tra risorse (disponibilità di risorse alimentari) e incremento demografico. È la fine di una linea di sviluppo, o meglio di una crescita equilibrata della produzione agricola e della popolazione e l'apertura di una crisi economica che dura fino agli anni Venti e Trenta del XVII secolo, con un forte aumento dei prezzi che sconvolge i rapporti economici e sociali. Quindi una fase di instabilità e incertezza nei rapporti sociali, che in certe aree provoca lo smarrimento di alcuni elementi di ordine e di equilibrio della società stessa<sup>9</sup>.

Sulla base dell'articolata analisi del Villari, queste «precondizioni di carattere generale» non spiegano, certo, le manifestazioni banditesche, «ma ne costituiscono il quadro: senza queste precondizioni, il banditismo non avrebbe potuto arrivare a quelle punte così intense che raggiunse allora»<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> *Ibid.* A proposito del banditismo catalano ha scritto Xavier Torres i Sans: «[...] tenendo conto delle relazioni e complicità dei banditi con molti signori locali e perfino con le autorità del paese o della corona, nonché delle caratteristiche intrinseche delle bande (dimensioni, mobilità geografica, longevità di molti dei loro capi ecc.), il banditismo catalano della prima età moderna sembra adeguarsi molto meglio ad un altro genere di fattori esplicativi: come, ad esempio, l'insieme di cambiamenti politici e sociali che si verificarono ovunque nel passaggio dal Medioevo all'età moderna [...] il banditismo è il risultato tanto della debolezza delle strutture statali quanto

della lotta e concorrenza tra le élites locali (dai signori feudali ai contadini benestanti per contendersi le risorse materiali e immateriali (l'onorabilità)); cfr., dello stesso, *Faide e banditismo nella Catalogna dei secoli XVI e XVII*, in *Banditismi mediterranei* cit., p. 36.

<sup>8</sup> R. Villari, *Introduzione* cit., p. 21. Un'analisi di tale rivolta è in F. Gaudioso, *Il banditismo nel Mezzogiorno moderno tra punizione e perdono, Congedo, Galatina 2003*<sup>2</sup>, pp. 63-67.

<sup>9</sup> R. Villari, *Introduzione* cit., p. 17.

<sup>10</sup> *Ibid.* Sui caratteri del banditismo d'antico regime, cfr., tra gli altri, F. Gaudioso, *Il banditismo nel Mezzogiorno moderno* cit.

Il tema dei banditismi nel Mediterraneo in età moderna va, pertanto, affrontato, come ha sottolineato Francesco Manconi, «a tutto campo», dibattendo «non solo sul banditismo come fenomeno di delinquenza «comune» o di ribellismo popolare, bensì anche come fenomeno parapolitico di straordinaria dimensione fra Cinque e Seicento», considerando che si tratta di un «fenomeno che coinvolge in maniera trasversale i diversi ceti sociali, s'innerva nei legami fra signori e banditi, tocca in molti casi realtà urbane al pari di quelle rurali e muove valori morali e sentimenti che vanno molto al là della semplice protesta sociale»<sup>11</sup>.

L'intensità e diffusione delle manifestazioni di banditismo e fuoriuscismo<sup>12</sup> indussero gli apparati di giustizia delle singole realtà territoriali a fare ricorso ad esemplari ed efficaci misure di prevenzione e repressione per arginare un fenomeno che, endemico, permanente e variamente caratterizzato, costituiva, nella prima età moderna, «l'unico movimento organizzato, che superasse l'ambito delle lotte municipali e fosse in grado di resistere al potere pubblico e addirittura, in certe zone, disgregarlo»<sup>13</sup>, rappresentando, come ha sostenuto Giuseppe Galasso, «un ordine tutto a sé», una «forza contro forza», un «potere contro potere» in contrapposizione e in aperta conflittualità con lo Stato moderno, incapace, «nella prima fase della sua formazione, di svolgere una efficace funzione mediatrice tra i vari ceti sociali»<sup>14</sup>.

Le esplosioni banditesche, oltre che nelle «deficienze di crescita» del nuovo quadro statale, erano legate ad una serie di condizioni, che favorivano la «permanente reclutabilità» delle comitive armate e l'espansione del banditismo nella società di *ancien régime*, la cui struttura corporativa rendeva assai difficoltoso l'esercizio di una giustizia equa e certa, a causa delle molteplici forme di privilegio, di cui godevano

piccola e grande nobiltà, basso ed alto clero, nobiltà di spada e nobiltà di toga, clero secolare, professioni liberali e arti vili e meccaniche (ossia mestieri manuali), corporazioni artigiane e corporazioni mercantili, popolo civile (ossia borghesia benestante) e popolo minuto, ufficiali (cioè funzionari) regi e agenti di organismi pubblici del più vario tipo (il feudo, il comune, le forze armate, ecc.)<sup>15</sup>.

Ne derivava, di conseguenza, che «trascendere alle offese estreme e mettersi fuori dell'ordine costituito» rappresentava «una eventualità quotidiana», col risultato che il banditismo poteva «alimentarsi in qualsiasi classe sociale»

<sup>11</sup> F. Manconi, *Premessa* a Id. (a cura di), *Banditismi mediterranei* cit., p. 13.

<sup>12</sup> Per le questioni giuridiche e storiche relative all'uso dei due termini, cfr. L. Lacché, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in Antico Regime*, Giuffrè, Milano 1988, pp. 83 sgg.; F. Gaudioso, *Il banditismo nel Mezzogiorno moderno*

cit., pp. 15 sgg.

<sup>13</sup> R. Villari, *La rivolta antispannola a Napoli. Le origini, 1585/1647*, Laterza, Roma-Bari 1976, p. 58.

<sup>14</sup> G. Galasso, *Unificazione italiana e tradizione meridionale* cit., p. 4.

<sup>15</sup> Ivi, p. 6.

e, pertanto, il contributo dato dai contadini non era «proporzionalmente molto maggiore di quello di altre classi»<sup>16</sup>.

Per combattere un fenomeno così strutturato, che trovava nella feudalità un potente alleato<sup>17</sup> e che rappresentava un potere extra-legale assai

<sup>16</sup> Ivi, p. 7. Il carattere interclassista si riscontra, ad esempio, anche nella Catalogna moderna: «[...] i banditi non sempre provenivano dalle famiglie più povere. Anzi, i dati di cui disponiamo rivelano piuttosto il contrario. Sebbene non sia affatto facile conoscere esattamente la condizione reale dei banditi o delle loro famiglie (i documenti non vanno oltre le formule convenzionali di *agricolae*, contadino o simili), sappiamo con certezza che molti di loro erano *hereus* o eredi (come attesta spesso il soprannome) o secondogeniti di famiglie benestanti. D'altra parte, nella relazione sulle condanne operate dal Tribunale Reale di Catalogna di circa mezzo migliaio di banditi durante il periodo 1576-1630 risulta significativa l'elevata proporzione - esattamente la metà - di *agricolae* o contadini proprietari (enfiteutici) o locatari (*masovers*) di un podere, mentre la percentuale di braccianti o *laboratores* (come li chiamano le fonti) supera appena il 15%» (X. Torres i Sans, *Faide e banditismo nella Catalogna dei secoli XVI e XVII* cit., p. 41).

<sup>17</sup> «Ed ecco, infine, perché il banditismo trova perfino un certo accoglimento nei quadri sociali, non solo attraverso i compromessi che lo Stato è disposto a stipulare con esso, ma anche nella frequente collusione e complicità con la forza sociale più potente, ossia la feudalità. Il signore feudale offre, infatti, frequentemente la protezione dei suoi privilegi al bandito, e questo gli rende il servizio facendosi strumento delle sue prepotenze, per cui la lotta dello Stato contro il banditismo è resa assai più difficile e la feudalità svela anche in ciò la sua vocazione contraria alla instaurazione di una vita pubblica più ordinata» (G. Galasso, *Unificazione italiana e tradizione meridionale* cit., pp. 7-8). «[...] dietro al banditismo, pirateria terrestre» - ha scritto Fernand Braudel - «c'era egualmente, a sostegno dell'avventura, l'aiuto dei signori. Spesso i briganti hanno un signore autentico che li guida e dirige da vicino o da lontano [...]. Altro esempio: tra le bande che infestano lo Stato Pontificio, luogo di raduno dei ladri e assassini dell'Italia del Nord e del Sud, senza contare gli autoctoni che sono legione, una delle più accanite al tempo di Gregorio XIII è quella del duca di Montemarciano, Alfonso Piccolomini [...]. Il granduca di

Toscana, che da molto tempo tirava quegli strani fili, lo salva in extremis. Alfonso, scampato per un soffio, ripara in Francia - dove trova la vera guerra al posto della guerra dei partigiani - e, siccome quella guerra a lui, l'uomo dei «masnadieri», piace poco, porge orecchio a promesse e a inviti; ed eccolo nuovamente in Italia, questa volta in Toscana, a lottare senza pietà, e anche senza prudenza, contro il granduca. Rifugiatosi sulle montagne di Pistoia, lontano dalle fortezze e dalle guarnigioni, è in grado di «sollevare i popoli», di fare «delle scorrerie», tanto più che, in quel 1590, annata di carestia di grano, «la miseria poteva più facilmente indurre gli uomini a tentare di variar condizione». Parole straordinarie per chiarezza. C'è da aspettarsi di tutto dopo l'arrivo nel cuore della regione toscana di questo condottiero di uomini, tanto più che è in relazione con i presidi spagnuoli, con tutti i nemici dei Medici. Se si spinge su Siena e nella Maremma senese sarà un grosso guaio. Ma queste bande non sanno fare la guerra regolare, non possono conquistare punti-chiave, si ritirano dinanzi alle forze di polizia di Toscana e di Roma; e l'ultima parola resta al principe: il 16 marzo 1591, il Piccolomini viene giustiziato a Firenze. Così terminava una curiosa guerra interna, seguita con cura dall'esterno, perché le fila di questa vicenda mettono capo in mani straniere, talvolta sino all'Escorial, talaltra sino al Lesdiguières nel suo Delfinato» (*Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Einaudi, Torino 1986, vol. II, pp. 792-793). Copia del «bando contro Alfonso Piccolomini e suoi seguaci, et altri banditi, fautori, complici, et recettatori loro», datato 3 dicembre 1590, è in Archivio Segreto Vaticano (d'ora in avanti Asv), Misc. Arm. IV-V, 57 («Bolle contro li banditi, et altri malfattori, e per la prohibitione dell'armi, taglie diverse e nomine di banditi etc.»), folio 62r. Sul banditismo nello Stato pontificio il rinvio d'obbligo è al fondamentale e documentato lavoro di I. Polverini Fosi, *La società violenta. Il banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1985. Sui rapporti banditismo-baronaggio nella Sicilia cinquecentesca e sulla gestione baronale del banditismo, cfr., tra gli altri, O. Cancila, *Così andavano le*

radicato sul territorio, si fece ricorso, in una sorta di «epifania repressiva»<sup>18</sup>, ad una «risposta tecnico-giuridica ed operativa» che, «quasi mai sistematica, non di rado s'incentrò su misure caratterizzate da procedure speciali, dall'uso di forze militari, dalla istituzione di commissari di campagna, presidi *ad guerram*, provveditori (*contra delinquentes o contra fuorusciti*)»<sup>19</sup>.

Le misure eccezionali, dettate dalla difficoltà di assicurare alla giustizia individui che trovavano rifugio e protezione nell'ambiente comunitario, erano giustificate dalla necessità di garantire la sicurezza della vita e la tutela della proprietà, turbate dalle azioni banditesche. Nell'intento di fare terra bruciata attorno alle bande armate e, nel contempo, di attuare una «riacquisizione dei territori sottoposti solo formalmente» al loro controllo politico, «riunificando entità e forze disperse»<sup>20</sup>, i singoli Stati italiani, pur in presenza di manifestazioni banditesche differenziate, reagiscono allo stesso modo, predisponendo analoghe opzioni sanzionatorie e coattive nei confronti delle popolazioni, ritenute interlocutore privilegiato e la cui criminalizzazione era posta in essere nell'intento d'indurre le reti di protezione a collaborare attivamente nella persecuzione degli individui colpiti dal bando o dalla forgiudica<sup>21</sup>. Una siffatta politica criminale evidenziava come la «forte dimensione di responsabilità penale collettiva nell'ambito delle legislazioni *contra latrones*» fosse «uno dei segni del retaggio medievale di una giustizia consociativa, fondata cioè sul solerte intervento comunitario»<sup>22</sup>. Per altra via, la «presenza ancora così decisa e consistente nella prima età moderna di quell'allargato *modus puniendi*» va interpretata nel senso che «il lento processo di sostituzione statale ai poteri locali è in una fase particolarmente critica, proprio nel momento in cui ai meccanismi tradizionali non subentrano strutture centralizzate meglio definite ed efficaci»<sup>23</sup>.

L'assenza di un qualsiasi piano persecutorio, che fosse in grado di combattere in maniera risolutiva la criminalità organizzata di stampo banditesco, indusse i singoli Stati, soprattutto nei momenti di crisi finanziaria, a responsabilizzare le comunità e gli abitanti, facendo ricadere su di loro la vigilanza e il controllo del territorio, non garantiti dalla repressione e prevenzione di giustizia affidate a contingenti militari che, reclutati tra le milizie signorili e

cose nel secolo sedicesimo, Sellerio, Palermo 1984; G. Marrone, *Città, campagna e criminalità nella Sicilia moderna*, Palumbo, Palermo 2000.

<sup>18</sup> «[...] un sistema che irrigidisce il suo impianto, ormai autonomo, di difesa. Si tratta di salvaguardare un raggiunto *status quo*; quasi ad eternarlo. L'esecrato nemico, perversitore di ogni legge, divina ed umana, viene ora rappresentato come un sanguinario: l'uccisione dell'assalito è il mezzo per carpire un bene, pura violenza e crudele vendetta sulla

vittima» (L. Lacchè, *Latrocinium* cit., p. 177).

<sup>19</sup> L. Lacchè, «*Ordo non servatus*». *Anomalie processuali, giustizia militare e «specialia» in antico regime*, «Studi Storici» a. 29, n. 2 (1988), p. 368.

<sup>20</sup> L. Lacchè, *Latrocinium* cit., p. 57.

<sup>21</sup> Sull'istituto bannale e sulla «sentenza della forgiudica», cfr. L. Lacchè, *Latrocinium* cit., pp. 359 sgg.; F. Gaudioso, *Il banditismo nel Mezzogiorno moderno* cit., pp. 15 sgg.

<sup>22</sup> L. Lacchè, *Latrocinium* cit., p. 68.

<sup>23</sup> *Ibid.*

su base mercenaria, non erano in grado di assolvere al loro compito, sia perché sospettati, nella componente feudale, di collusione e connivenza con le bande, sia perché non animati da alcuna volontà e capacità operativa. Non restava altra alternativa, anche per convenienza economica, che delegare ai comuni e ai singoli abitanti la responsabilità di «espurgare» dai ladri e dai banditi i loro territori.

La strategia persecutoria degli apparati repressivo-giustiziali prevedeva, innanzi tutto, il coinvolgimento dei ceti dirigenti e dei funzionari, com'è testimoniato dal provvedimento emanato il 26 febbraio 1563 nel Regno di Napoli, con cui l'autorità vicereale obbligava, pena la chiamata in correità, gli amministratori e gli ufficiali delle terre demaniali e feudali, nelle quali bande armate o singoli fuorusciti avessero commesso reati, a «convocare gli uomini delle Città, Terre, e Castelle, facendo sonar la Campana in segno che ogni uno pigli l'armi, e vada a perseguire, pigliare detti fuorusciti, delinquenti, e malfattori»<sup>24</sup>. La minaccia di sanzionare le autorità locali si riscontra anche nello Stato di Milano, in cui un provvedimento del 30 settembre 1587 così stabiliva:

Et perche quando dalle dette Comunità si commetta qualche colpa in questo, si sa, ch'ella principalmente deve attribuirsi a coloro che in essa hanno maggior prehemenza, come sono i Consoli, Consiglieri, et Sindici o quelli ancora che per esser più facultosi sono di maggior auttorità nel suo commune<sup>25</sup>.

Il ricorso al suono delle campane o ad altri segnali per mobilitare e armare la popolazione in funzione anti-banditesca costituiva, a ragione del fatto che si combatteva con strumenti analoghi un nemico comune, una misura praticata, oltre che nel Regno di Napoli, anche in altri Stati italiani ed europei d'*ancien régime*<sup>26</sup>. Nello Stato pontificio, una costituzione di Gregorio XIII del 5 luglio 1580 stabiliva:

Item si commanda a ciascuno de comunità et università sudette in virtù di santa obediencia, et sotto pena di excommunicatione maggiore, et altre che pareranno ai Romani Pontefici, che debbiano pigliare li detti homicidii, sicarii, rebelli et banditi che saranno nelli suoi loghi, o che passeranno per essi, et per adunare il popolo, a tal effetto debbiano sonar le campane, et pigliateli condurli in prigione, et consegnarli alla corte temporale della terra, città, over provincia<sup>27</sup>.

<sup>24</sup> Prammatica I, *De exulibus*, in D. A. Vario, *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta regiaeque sanctiones Regni Neapolitani...*, Napoli 1772, vol. I, p. 594.

<sup>25</sup> In L. Lacchè, *Latrocinium* cit., p. 69.

<sup>26</sup> In altri contesti europei, ad esempio nell'Inghilterra d'antico regime, «il sistema del «grido d'allarme» serviva per chiamare la

comunità all'azione contro un sospetto criminale, ma funzionava solo a intervalli, sporadicamente, in qualche zona del paese, e dipendeva dalla vigilanza dei privati cittadini che dovevano dare l'allarme»; M. R. Weisser, *Criminalità e repressione nell'Europa moderna*, il Mulino, Bologna 1988, p. 53.

<sup>27</sup> Asv, Misc. Arm. IV-V, 208, f. 108.

Inoltre, nel territorio bolognese, un bando «contra Homicidiali, Latroni, Facinorosi, Banditi», emanato il 23 luglio 1585, faceva carico alle «persone particolari» di «suonar subito la campana all'arma, levar le grida, avvisar li convicini» per affrontare con le armi i criminali «sino all'ultima destruttione»<sup>28</sup>. Allo stesso modo, nello Stato di Milano, una «Grida generale, contra banditi, et assassini» del 23 agosto 1599 prescriveva alle comunità di tenere

tanto di giorno, quanto di notte, continue guardie sopra i campanili, le quali (soprendosi i detti banditi, et assassini) col suono di campana a martello, et ogni altro opportuno modo avisino subito gli habitanti [...] et i vicini, accioche congregati insieme con armi, vadino prontamente a serrare i passi, et a prendere, o ammazzare i detti banditi<sup>29</sup>.

Nel Granducato di Toscana, anche le stesse persone danneggiate dall'attività criminale (tentato omicidio o sequestro, furto) erano tenute, sulla base di un bando del 18 agosto 1586, «inmediate scampateli delle mani», a «correre alle Chiese più vicine, et far sonare le Campane a martello, bussare et chiamar, con alta voce il Rettore del popolo, et alle case de' privati, et levar loro addosso il romore»<sup>30</sup>. Nella Terraferma veneta, il 26 ottobre 1585, il Senato, richiamando precedenti disposizioni emanate il 15 aprile 1574 dal «Consiglio di dieci et Zonta», ordinava ai Rettori di Verona di «procedere summariamente» contro i delinquenti, da perseguire con ogni mezzo e facendo «dar campana a martello»<sup>31</sup> dai membri delle comunità per attivarsi nella cattura dei criminali, in particolare di quelli che, sulla base di un provvedimento legislativo del 18 agosto 1541, operavano in comitiva di almeno quattro banditi<sup>32</sup>.

Nel Regno di Napoli, un bando emanato dal viceré marchese del Carpio il 12 giugno 1684 coinvolgeva nella politica repressiva le comunità regie e feudali, i cui amministratori e ufficiali, sotto la minaccia di severe sanzioni (cinque anni di «galea, o di presidio chiuso, conforme la loro condizione», della privazione dell'ufficio per un triennio e di una sanzione di mille ducati), «avuta scienza del mancamento per alcuni giorni di qualcheduno de' Cittadini, che corra voce, che vada armando per la campagna» (ovvero di banditi che «per lo più armano in campagna in qualche tempo, e poi se ne ritornano nelle loro case»), avevano l'obbligo di comunicare tale notizia al preside della loro provincia o al commissario di Campagna, affinché potesse «fare le dovute diligenze in perseguitarli». Inoltre, dovevano

<sup>28</sup> In L. Lacchè, *Latrocinium* cit., p. 67.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> C. Povolo, *Nella spirale della violenza. Cronologia, intensità e diffusione del banditismo nella Terraferma veneta (1550-1610)*, in

*Bande armate, banditi, banditismo* cit., p. 48.

<sup>32</sup> L. Lacchè, *Latrocinium* cit., p. 326. Nello Stato di Milano, nel 1583, si faceva obbligo alle comunità locali di perseguire le «quadriglie» composte da almeno sei individui (*ibid.*).



armarsi per difesa della loro Patria, e giurisdizione respective, e perseguitarli per li loro territorj, e immediatamente per corriere espresso debbano darne avviso alle Terre concicine, e alle Regie Udienze Provinciali, acciò possano spedir loro genti di Corte in persecuzione<sup>33</sup>.

Tali imposizioni, denotando l'impotenza persecutoria degli apparati di giustizia, erano, per il loro carattere simbolico e scenografico, prive di qualsiasi efficacia pratica, in quanto «frutto di strategie sostanzialmente inconcludenti»<sup>34</sup>. Lo prova il fatto che, ancora nella prima metà del Settecento, lo Stato di Milano, dovendo fronteggiare, all'interno del più ampio problema dell'ordine pubblico, una fase di recrudescenza criminale e banditesca (determinata dalle conseguenze della guerra di successione austriaca, dalla pressione fiscale, dalle «morie di animali» e dalla «dislocazione della vita agricola»), tra i vari mezzi posti in essere da una «grida generale» del 7 luglio 1741 ed altre successive (che prevedevano anche il bando perpetuo, nonché pene corporali e detentive per tutti gli oziosi, vagabondi, mendicanti), concesse la facoltà di detenere armi e impose l'obbligo agli abitanti delle comunità, site entro uno spazio di quattro miglia dai confini, di suonare le campane a martello allorquando si fossero verificati furti o aggressioni<sup>35</sup>. Sul valore simbolico e sugli effetti prodotti da tale forma d'allarme, il segretario di governo Fuentes, che aveva partecipato nel 1766 ad una perlustrazione straordinaria nelle campagne, così scrisse:

Quando si suona la campana non v'ha chi accorra, che per mera curiosità alle finestre, sulle porte, oziosi, scioperati, inermi senza moto, e senza voglia di accorrere al pubblico danno [...] sicché cade inutile affatto questo veicolo alla pubblica difesa, e si dirà anzi, che questo rimedio non ha servito, che di mettere il paese in maggior sussurro, e costernazione sciocca e fanatica, perché udendo una Comunità a suonarsi la campana, dalla Comunità sua vicina, si è posta a fare lo stesso, e così da Comunità a Comunità di mano in mano, sino ad invadere di timor panico tutta la provincia o il distretto, il che riscaldando l'immaginazione del pubblico, fa de' commenti, delle dicerie, delli sogni, che fan credere ovunque assalti, ovunque ruberie, ovunque ladri, com'è avvenuto a questi di lungo la sponda inferiore del Naviglio della Martesana, perocché in quel distretto per quattro giorni continovi si è suonata da dieci a dodici Comunità di notte tempo e di giorno ancora la campana a martello per mero vano sospetto, e concomitanza, a segno di darsi delle archibugio vicendevolmente gli abitanti e famigli di una stessa osteria poco lungi dalla città senza ombra di assalto o accesso di ladro alcuno<sup>36</sup>.

<sup>33</sup> Prammatica XXX, *De exilibus*, in D. A. Vario, *Pragmaticae, edicta, decreta* cit., vol. I, p. 631.

<sup>34</sup> L. Lacchè, *Latrocinium* cit., p. 67.

<sup>35</sup> C. Capra, M. T. Ciserani, *Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia*

*nell'età delle riforme: appunti per una ricerca*, in L. Berlinguer, F. Colao (a cura di), *Criminalità e società in età moderna*, Giuffrè, Milano 1991, pp. 1, 18.

<sup>36</sup> Ivi, p. 19.

Una siffatta modalità di mobilitazione non era prerogativa delle sole autorità cittadine, indotte dal potere centrale. Di fatto, come risulta dal rapporto di un Visitatore Generale del Regno di Napoli, il marchese della Valva, a tale forma d'allarme ricorsero, nella congiuntura del 1799, alcuni «facinosi» di Ferrandina (località della Basilicata), i quali, per liberare dodici «capi tumultuanti», erano riusciti a sollevare la cittadina al suono delle campane e, mettendo in fuga gli armigeri del tribunale e gli agenti baronali, «scassarono le carceri e ne fecero uscire tutti i detenuti con battere e maltrattare le bargelli baronali e altra gente che era accorsa in aiuto della truppa»<sup>37</sup>.

Non venivano, inoltre, risparmiate pressioni su determinate categorie perché collaborassero attivamente con le autorità di giustizia al fine di denunciare le persone sospette. Il riferimento è, in particolare, agli «hosti, tavernari, et albergatori» dello Stato pontificio, nel quale un bando del 17 agosto 1583 impose di non dare ricetto ad individui di cui non fosse nota l'identità personale; mentre un provvedimento del 13 gennaio 1586 ordinava ai calzolari di non vendere «scarpe o stivali senza licenza degli offitiali»<sup>38</sup>.

L'obbligo di denunciare alle autorità giudiziarie tutti coloro che si fossero trovati «senza esercizio», oltre che agli osti e bettolieri, sarà esteso, nella Lombardia settecentesca, «agli anziani delle parrocchie e ai consoli e reggenti delle comunità», minacciati di frequenti controlli e perquisizioni<sup>39</sup>.

Nel richiedere la massima vigilanza, soprattutto notturna, ai proprietari di barche, si faceva carico ai possessori di case poste fuori del centro abitato di tenere nottetempo ben chiuse le proprie abitazioni, per la cui difesa era lecito detenere armi; mentre i proprietari di fondi rustici erano tenuti a dare informazioni alle autorità sui lavoranti che prestavano la loro opera nei campi<sup>40</sup>. Su tali misure preventive, con riferimento allo Stato pontificio, Scipione Ammirato, da acuto osservatore del suo tempo, così si esprime:

[...] è ben necessario, che si pensi a rimedi, e i trovati insino a quest'hora, o rinovati dall'ardente carità, e sollecitudine del presente Pontefice son veramente degni della prudenza degli autori loro il ridur le grascie ne' luoghi murati, non permettere che in campagna si cuoca pane, non si venda polvere ne piombo, non vi sieno calzoni, non maliscalchi, si lievino le vele e i remi dalle barche, si corra all'arme al suono della cam-

<sup>37</sup> A. De Martino, *Antico regime e rivoluzione nel Regno di Napoli. Crisi e trasformazione dell'ordinamento giuridico*, Jovene, Napoli 1971, pp. 18-19.

<sup>38</sup> Asv, Misc. Arm. IV-V, 57, 208.

<sup>39</sup> C. Capra, M. T. Ciserani, *Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia* cit., p. 18.

<sup>40</sup> Per i provvedimenti presi, in tal senso, nel corso degli anni Ottanta del '500 nello Stato pontificio, cfr. L. Lacchè, *Latrocinium* cit., p. 70; mentre per la Lombardia settecentesca, cfr. C. Capra, M. T. Ciserani, *Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia* cit., p. 18.

pana, sieno assegnate le taglie agli ucciditori de malfattori, perdono a loro medesimi e remunerazioni uccidendo i loro compagni, di che non è rimedio più utile, non si habbia pratica con essi, e altri riguardi bellissimoi<sup>41</sup>.

L'esigenza di tenere sotto controllo il territorio onde bloccare qualsiasi forma di protezione e sostentamento per le comitive di banditi e fuoriusciti si traduceva, sostanzialmente, nella minaccia di sanzioni a carico delle comunità e dei singoli abitanti. Una prova in tal senso è costituita dal bando emanato nel Regno di Napoli il 26 febbraio 1563, con cui si stabilivano pene pecuniarie a carico dei sudditi poco solerti nella repressione del banditismo e del fuoriuscitismo; di fatto, il provvedimento vicereale, richiamandosi alla legislazione sveva e angioina<sup>42</sup>, faceva ricadere tutta la colpa della mancata cattura e uccisione dei banditi, sugli abitanti, amministratori e funzionari, comminando loro una multa di mille ducati,

da pagarsi dalle loro robe proprie, e non dalla Università, e in altra pena maggiore, etiam corporale riservata a nostro arbitrio, secondo la qualità delle persone, e de' casi,

<sup>41</sup> *Discorsi del Signor Scipione Ammirato sopra Cornelio Tacito, nei quali si contiene il fiore di tutto quello, che si troua sparto ne' libri delle attioni de' Principi, & del buono, ò cattivo loro governo. Notando trà i movimenti delle guerre, e trà i conducimenti de gli eserciti e trà gli altri capi dell'Istoria, alcuni auuertimenti notabili ad utilità di essi Principi per indurcene i popoli la desiderata felicità. Con due Tauole. Vna de' Discorsi, e luoghi di Cornelio, sopra i quali son fondati; L'altra delle cose più Notabili, libro quarto, De Banditi, discorso V, Venezia 1607, pp. 142-143.*

<sup>42</sup> Nel corso della dominazione sveva e angioina, erano previste multe per le Università ritenute responsabili di omicidi clandestini (nel senso che di questi era ignoto l'autore), consumati nei loro territori e rimasti impuniti per l'atteggiamento non collaborante delle stesse. Per il principio di responsabilità collettiva intesa secondo i diritti nordici e i capitolar merovingi, le norme emanate al tempo di Federico II obbligarono il Comune non collaborante al risarcimento di una somma pari al doppio o al quadruplo del valore dei beni sottratti e, nel caso di omicidio «clandestino», al pagamento di «cento augustali per la uccisione di un cristiano e cinquanta per quella di un ebreo o di un saraceno, od anche di più, secondo l'arbitrio regio, se le Università avessero nascosto o si fossero rifiutate di consegnare i colpevoli». La legislazione angioina, rispetto a quella federiciana, pur apportando,

per un principio di equità e anche per motivi di polizia, alcuni correttivi, in sede d'applicazione della normativa esistente, all'ingiusta «concezione barbarica di responsabilità collettiva», si caratterizza per un «doppio motivo di punizione degli abitanti dei Comuni». Di fatto, se da un lato, si facevano pressioni sulle Università per indurle alla cooperazione ed evitare così d'incorrere in pesanti sanzioni, che potevano anche prevedere la distruzione dei centri abitati; dall'altro, «prima cominciarono col ripetere le prescrizioni sveve, aggiungendo che la pena doveva essere stabilita secondo le qualità dei delitti e il numero dei fuochi [...]. Poi cominciarono a restringere questo carico collettivo, subordinandolo al caso in cui i maggiorenti del luogo non si fossero potuti colpire per la loro negligenza o per altre colpe». Questo processo porterà la legislazione angioina a svuotare di contenuto il principio della responsabilità comunitaria e, in tal modo, anche il criterio della tassazione differenziata «andò scomparendo, quando se ne conobbe l'inefficacia e la enormità, e fu sostituito dalla formazione di squadre di vigili campestri; così anche nel regno di Napoli, dopo che si constatò che questi espedienti, quanto più erano generali tanto più garantivano l'impunità dei delinquenti venne trasformandosi in un servizio di vigilanza»; R. Trifone, *La legislazione angioina*. Edizione critica, Lubrano, Napoli 1921, pp. CXIX-CXX.

e ancora incorrano all'ammenda del danno, che avranno fatto detti fuorusciti, e vogliamo, che l'abbiano essi a pagare, e soddisfare dalle loro proprie robe<sup>43</sup>.

Anche nello Stato pontificio, un provvedimento emanato il 4 settembre 1566 prevedeva un risarcimento a carico delle comunità, le quali

oltre che saranno tenute a rifare tutti i danni alla parte offesa, e dannificata, et alla totale restitutione, et satisfattione a' suoi heredi, saranno ancora obligate a pagare effettivamente altro tanto quanto importaranno detti danni alla Camera Apostolica<sup>44</sup>.

Il principio di responsabilità comunitaria trovava applicazione anche nei casi in cui i parenti dei banditi (dai più prossimi agli affini) non fossero in grado di risarcire i danni e le taglie erogate a favore di coloro che avevano catturato o ucciso gli individui colpiti da provvedimento bannale o di forgiudica. Di fronte all'impossibilità d'incassare le somme richieste, l'autorità giudiziaria disponeva che fossero i centri d'origine o di domicilio degli autori di reati a subentrare in solido; testimonianze in tal senso sono riscontrabili sia nello Stato pontificio (le misure erano previste da un bando del 1° marzo 1587)<sup>45</sup>, sia nello Stato di Milano, nel quale una «Grida generale contra banditi, et assassini» del 30 novembre 1598 ordinava:

[...] se alcun bandito, o assassino commette alcun delitto in qualche territorio di questo Dominio, per il quale venga dato alcuna sorte di danno ad alcuno, prima li padri, e fratelli, se ve ne saranno, et dopo li parenti più congiunti fino al secondo grado, siano tenuti alla resartione delli danni a chi havra patito il danno, et non vi essendo parenti, et congiunti come sopra, overo essendovi, ma poveri, et inhabili a poter pagare, la comunità dove sarà commesso il delitto [...]<sup>46</sup>.

Attraverso questo sistema si ricattavano sia le solidarietà familiari, sia l'ambiente comunitario, determinando, oltre un irrigidimento oppositivo al potere centrale, una «pressione insostenibile» tra i banditi («attanagliati da un senso di disorientamento per il da farsi: persistere o provocare la rovina del proprio clan»), i parenti («fortemente sollecitati a tradirli e comunque a dissuaderli da una tragica prosecuzione nel delitto») e le stesse comunità, interessate alla sicurezza e a non farsi coinvolgere nel gioco delle responsabilità oggettive<sup>47</sup>.

Le misure vessatorie nei confronti delle popolazioni non si limitavano solo a queste forme coattive e sanzionatorie. L'applicazione del principio di responsabilità oggettiva, anziché favorire la rottura degli equilibri all'interno delle comunità, spezzando i rapporti di solidarietà e di convenienza reciproca tra popolazioni e mondo banditesco, finiva col rendere le prime ancor più contigue al secondo. Questo meccanismo, in assenza di risultati concreti, faceva

<sup>43</sup> Prammatica I, *De exulibus*, cit., p. 594.

<sup>44</sup> *Asv*, Misc. Arm. IV-V, 57.

<sup>45</sup> *Ivi*.

<sup>46</sup> L. Lacchè, *Latrocinium* cit., p. 71.

<sup>47</sup> *Ibid.*

ricadere i costi dell'operazione militare (armamento, vettovagliamento) e del controllo del territorio sulle realtà locali, amministrative e umane, costrette a subire, come ritorsione per la mancata collaborazione nella lotta al banditismo, l'oneroso accuartieramento (detto a *cartella*, vale a dire a totale carico della comunità)<sup>48</sup> delle truppe addette alla repressione, che, non gestite in senso strategico, s'erano specializzate nell'angariare le popolazioni, creando una serie di disagi e danni, non solo economici. Una testimonianza, in tal senso, è offerta da Scipione Ammirato:

Gli alloggiamenti o violenze de' soldati non vogliono esser tali: che a colui, il quale ha dar loro ricetto, e spesso da mangiare, paiano un zucchero l'ingiurie ricevute da banditi<sup>49</sup>.

Il sistema della presenza forzosa, all'interno delle realtà comunitarie, di contingenti militarizzati, in buona parte stranieri, anziché veicolare una qualsiasi forma di consenso, scatenava una decisa reazione oppositiva in quella parte della popolazione che non traeva alcun utile da tale forma di controllo del territorio. Al riguardo, la vicenda di Marco Sciarra è senz'altro esemplare. La sua banda (composta da circa un migliaio di uomini provenienti dalle comitive abruzzesi operanti tra il 1582 e il 1583) era riuscita ad ottenere, per il suo spirito antispagnolo, il consenso degli ambienti cittadini (ad esempio, nella città dell'Aquila lo Sciarra poteva contare su «tanti amici occulti»), giungendo ad occupare, provvisoriamente, alcune comunità, nelle quali venne creata «una rudimentale e provvisoria organizzazione amministrativa», che svolgeva, altresì, funzioni giudiziarie, spingendosi anche a celebrare matrimoni. Per la sua pericolosità sul terreno sociale e politico, si cercò d'isolare la comitiva dai contadini e dalla rete parentale (in tal senso si muovevano le direttive emanate da Sisto V con la bolla del 10 luglio 1585<sup>50</sup> e le istruzioni del duca di Ossuna<sup>51</sup>), rompendone i legami e coinvolgendo le comunità nella campagna repressiva, con la conseguenza che la «lotta finì col polarizzarsi tra le forze di repressione e le popolazioni dei comuni, in un alternarsi di scontri e di rappresaglie, malgrado gli sforzi del viceré di reprimere gli abusi dei soldati e degli agenti del governo»<sup>52</sup>. Il risultato più vistoso di tale politica fu che «villaggi e casali dovettero essere abbandonati, i comuni furono obbligati a fornire contingenti di milizie ausiliarie (i «frati giurati») e ad alloggiare truppe e

<sup>48</sup> Sulla richiesta (quasi sempre favorevole) di «patente circa l'alloggio di soldati e commissari» perché potessero «avere vitto e alloggio gratuiti», cfr. la documentazione conservata nell'Archivio di Stato di Napoli, *Consiglio Colaterale*, serie *Diversorum*.

<sup>49</sup> S. Ammirato, *Discorsi sopra Cornelio Tacito* cit., p. 147.

<sup>50</sup> Asv, Misc. Arm. IV-V, 57.

<sup>51</sup> F. Gaudio, *Il banditismo nel Mezzogiorno moderno* cit., pp. 71-73.

<sup>52</sup> R. Villari, *La rivolta antispagnola* cit., pp. 86-89. Sul bandito Marco Sciarra, «uno dei più famosi della storia del Mezzogiorno continentale», ha scritto, di recente, lo stesso Villari, contestando la teoria di E. J. Hobsbawm del banditismo come forma primitiva di protesta sociale: «[...] a mio avviso, c'è da rimettere criticamente e decisamente in discussione questa etichetta [...]. A me sembra che questa formula sia una sorte di rudere concettuale [...] la formula non regge, non regge»

agenti (i «commissionati») inviati dalle Udienze e dai commissari di campagna [...]. Il peso della lotta al banditismo veniva, così, a cadere sulle comunità, delle quali subirono lo sgombero quelle sotto i dieci fuochi». In tal modo, si determinava la «decadenza e la distruzione di numerosi villaggi», favorendo «l'ulteriore consolidamento di una struttura degli insediamenti caratterizzata dalla tendenza alla concentrazione dei contadini in grossi borghi»<sup>53</sup>. Un siffatto sistema persecutorio sarà denunciato, nella seduta del 20-31 gennaio 1589, dal Parlamento Generale del Regno di Napoli:

In primis, questa fedelissima Città, Baronaggio e Regno riducendo a memoria a Vostra Eccellenza l'infiniti dispendij, aggravij et estorsioni che ricevono li poveri popoli di questo Regno continui alloggiamenti di soldati de gente d'arme maxime quando portano Patente aperta, senza distinguere li lochi dove habbiano d'alloggiare, et delli Commissarij contra forasciti [...] et altri infiniti, con li quali tutti sono forzate le povere università spendere ogn'anno molto maggior summa di quel che pagano alla Regia Corte, oltre il danno delli Cittadini particolari, si supplica Vostra Eccellenza con ogni affetto possibile che sopra tutto se degni mirare de rimediare sopra questo inconveniente, degnandosi in ciò intendere alcuni espedienti che se li propineranno dalli Deputati a sollecitare queste gratie, assicurando Vostra Eccellenza che si non si rimedia alle dette estorsioni, fra poco tempo molte Università se renderanno inhabili al servitio Regio per l'estrema povertà in che si ritrovano<sup>54</sup>.

Tale richiesta, nel periodo successivo, sarà accolta dal viceré de Miranda, il quale, nella seduta del Parlamento Generale tenutasi dal 27 gennaio al 3 febbraio 1591, sulla base della reiterazione della domanda di grazia già avanzata dai deputati allo stesso viceré due anni prima, manifestò la sua volontà di «togliere l'estorsione et oppressione che patiscono li popoli di questo Regno, che [sono] veramente infiniti et insopportabili»<sup>55</sup>. La prassi degli acquartieramenti e degli abusi commessi dalle soldatesche, per l'inefficacia dei sistemi repressivo-giustiziali, non poteva essere sostituita con altre forme di controllo ambientale.

Nell'età delle riforme illuministiche, la questione si porrà, ad esempio, nella Lombardia asburgica, le cui autorità governative, per proteggere i territori comunali, affidati, durante il regno di Maria Teresa, ai rappresentanti dei proprietari sotto il controllo dei funzionari regi, non potendo «fare molto conto sulle capacità di autodifesa delle comunità rurali», furono costretti a servirsi di guardie dipendenti dai giudicenti regi (i cosiddetti *satelli-zii*). Il ricorso a queste forze, estremamente esigue («poche decine di birri in tutto, e per giunta occupati per lo più a custodire e tradurre i detenuti»), coadiuvate dai capi-

neppure nel caso di quel famosissimo bandito che era il «mio» Marco Sciarra, il quale aveva fama di essere una sorta di giustiziere, un difensore della giustizia, tipo Robin Hood» (*Introduzione* cit., pp. 17-18).

<sup>53</sup> R. Villari, *La rivolta antispagnola* cit., p. 87.

<sup>54</sup> In G. D'Agostino (a cura di), *Il Parlamento Generale del Regno di Napoli nell'età spagnola*, vol. I: 1556-1596, Guida, Napoli 1984, pp. 707-708.

<sup>55</sup> Ivi, pp. 734-735.

tani, «commissari del divieto, notoriamente corrotti», «agenti dei fermieri, inviati alle popolazioni che li accusavano di brutalità e di estorsioni», non consentivano un'efficace repressione e controllo del territorio, che, invece, sarebbe stato garantito dalle forze militari; soluzione, questa, auspicata da più parti, ma osteggiata dai vertici militari, sia perché contingenti di dragoni ed ussari erano già impegnati a mantenere l'ordine pubblico nelle città, sia perché il loro impiego all'interno delle comunità rurali, oltre che favorire la diserzione, «flagello delle armate imperiali», poteva provocare, come in tante altre occasioni, una serie di abusi perpetrati a danno della popolazione civile<sup>56</sup>. Sul comportamento di questa «truppa di campagna», una «anonima consulta» degli anni Sessanta del Settecento denunciò:

L'ordinare alla truppa di campagna che batta le strade, che perquisisca il paese, che s'appiatti alle avvenute, e che occupi i posti sarebbe opportunissimo, quando si potesse sperare che tali diligenze fossero esattamente eseguite. Ma fatto altresì costante e irrefragabile si è che li corpi così comandati della truppa di campagna a niente più servono che ad angariare di più il paese, perché entrano essi in una provincia, e si accomodano in uno de' luoghi più grossi di essa e si stanno oziosi a spese della Comunità in un'osteria il più del tempo della loro commissione, passeggiano per le strade più per formalità che per intenzione che abbiano di far il loro dovere; passano vicino ad una delle cassine sospette, e lasciata la truppa in disparte entra il tenente nella cassina a complimentare il massacro [...] e da questi riceve il rinfresco a titolo di quieto vivere, e così o per contemplazione, o per avarizia si omettono i scruttini e perquisizioni commesse, e si lasciano quieti, ed impuniti i maviventi ne' loro covili, passando oltre<sup>57</sup>.

Pur con tutti i limiti e gli inconvenienti, il reclutamento delle forze da contrapporre alle bande armate costituiva un problema di primaria importanza e di non facile soluzione, com'è testimoniato dalle opzioni prescelte nei singoli Stati italiani. Nella Lombardia austriaca, nel corso degli anni Quaranta-Sessanta del Settecento, per combattere la dilagante criminalità, oltre al rafforzamento delle guardie a cavallo e a piedi comandate dal capitano di giustizia di Milano ed impiegate nel controllo dei territori rurali, venne avanzata la proposta (resa attuativa solo in determinati anni) di nominare un «Regio Commissario di campagna», il quale, sotto scorta e con l'aiuto di un notaio criminale, un confessore e un carnefice, perlustrasse

le strade ed i luoghi ora più infestati, e con opportuna, e sufficiente informazione delle rubberie alla strada, verificata sommariamente la verità del fatto, e delli delinquenti, non solamente procuri a tutti il loro arresto, ma altresì passi a condannarli fino alla morte inclusivamente secondo la loro reità, poi dato un breve intervallo alli malfattori di prepararsi, li faccia immancabilmente impiccare appesi ad una pianta nelle pubbliche strade, dove si lascino i loro cadaveri esposti a pubblico spettacolo<sup>58</sup>.

<sup>56</sup> C. Capra, M. T. Ciserani, *Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia* cit., pp. 19-20.

<sup>57</sup> Ivi, pp. 20-21.

<sup>58</sup> Ivi, p. 21.

Nonostante tali misure, nel complesso, «si può parlare di un fallimento della battaglia condotta nella Lombardia settecentesca contro la criminalità, tanto da dare agli osservatori e alle stesse autorità l'impressione di un aggravamento anziché di un'attenuazione del fenomeno negli ultimi decenni del secolo»<sup>59</sup>.

D'estremo interesse si presenta la situazione della Sardegna nella seconda metà del Settecento, caratterizzata da un particolarismo giuridico feudale, da uno spirito d'indipendenza dei villaggi e da un accentuato livello di conflittualità tra le realtà comunitarie (dislocate nelle zone più periferiche e accusate di collusione con le bande di latitanti) e i funzionari piemontesi, decisi a far applicare le leggi dello Stato e a porre in essere qualsiasi mezzo per assicurare alla giustizia i banditi. In particolare, nelle zone dove operavano grandi bande, che godevano dell'appoggio delle popolazioni locali, vennero organizzate numerose spedizioni punitive, composte da contingenti militari e da volontari (i cosiddetti *miliziani*) provenienti da centri lontani rispetto a quelli in cui si svolgeva l'attività banditesca, alimentando, in tal modo, rancori e vendette tra le popolazioni. La politica repressiva faceva, inoltre, leva sui commissari locali (reclutati tra i ceti emergenti rurali o cittadini), che, «dotati di poteri speciali, nella ricerca e nella cattura dei banditi più pericolosi», vennero impiegati per la «creazione a livello di villaggio, di un partito filo-governativo che in qualche modo spezzasse la solidarietà verso i ricercati agevolandone la cattura». Il peso della repressione ricadeva, però, oltre che su poliziotti rurali (i *barracelli*, che, per la loro attività persecutoria, esponevano «in una simile situazione le loro vite e le loro sostanze»), anche sulle stesse vittime dei reati banditeschi, le quali, talvolta, prendevano la decisione di «inseguire i criminali attraverso mezza Sardegna, spesso riuscendo ad ucciderli o a catturarli per consegnarli alla giustizia»<sup>60</sup>.

Nel Regno di Napoli, un provvedimento dell'11 luglio 1777 ordinava alle autorità periferiche (presidi delle Udienze provinciali, sindaci ed amministratori delle Università demaniali e feudali) di «espurgare da' ladri e scorridori di campagna» i territori sotto la loro giurisdizione, facendo ricorso a tutte quelle misure previste dalle leggi in vigore e in special modo dalle prammatiche, tenendo «alla di loro disposizione fucilieri in ciascuna provincia», «per così dissiparli ed estermarli» e reclutando per tal servizio «gente di spirito, e non inquisita, la quale sotto di un capo ad elezione de' medesimi sindaci, ed armata [...], tenga guardato il proprio paese e le loro campagne»<sup>61</sup>. In tale ottica, la Segreteria di

<sup>59</sup> Ivi, p. 23.

<sup>60</sup> G. Doneddu, *Criminalità e società nella Sardegna del secondo Settecento*, in L. Berlinguer, F. Colao, *Criminalità e società cit.*, pp. 602-604, 611-612. Sulla natura del banditismo sardo e sulla repressione di giustizia tra il Sei e il Settecento, cfr., ora, B. Anatra, *Malessere politico e sociale nella Sardegna tardoseicentesca*, in *Banditismi mediterranei cit.*, pp. 245-252; G. Murgia, *Banditismo e*

*amministrazione della giustizia nel Regno di Sardegna nella prima metà del Seicento*, ivi, pp. 341-358; S. Pira, *Il banditismo nella Sardegna settentrionale nella prima metà del Settecento*, ivi, pp. 401-412.

<sup>61</sup> Prammatica XXXII, *De exulibus*, in F. Leggio, *Supplementum pragmaticarum, edictorum, decretorum, interdicatorum regiarumque sanctionum Regni Neapolitani*, Napoli 1790, vol. I, pp. 163-164.



Giustizia, nel 1795, nell'intento di liberare il territorio dalla presenza criminale, faceva carico alle città regie, allodiali, farnesiane e medicee, e alle stesse Università, di attivarsi, d'intesa col locale governatore e con una ronda dei «cittadini non addetti alla campagna», per assicurare alla giustizia, anche ricorrendo alle taglie sulle loro teste, i ricercati che vi avevano trovato rifugio<sup>62</sup>.

A partire dall'ultimo ventennio del Cinquecento, in coincidenza con l'esplosione del cosiddetto *grande banditismo*, le comunità furono destinatarie di una politica repressiva che, pur non colpendo la collettività nel suo insieme, rappresentava, in ogni caso, una punizione esemplare per le popolazioni coinvolte nell'attività banditesca e non in grado di provvedere autonomamente alla difesa del proprio territorio. Il riferimento è alla distruzione delle case e di altri beni materiali appartenenti a membri delle comunità datsi ad azioni criminali. L'abbattimento o l'incendio appiccato alle abitazioni doveva costituire, nell'ottica della giustizia punitiva, un messaggio rivolto non solo al singolo individuo, ma, simbolicamente, all'intero corpo comunitario, ritenuto responsabile di non aver collaborato attivamente nella repressione della criminalità organizzata. Il ricorso ad una siffatta opzione giustiziale si riscontra nella Terraferma veneta (il 26 ottobre 1585, il Senato ordinò ai Rettori di Verona di procedere in via sommaria contro i criminali, confiscando i loro beni «et facendo spianare le loro case quando fussero ridutte in forma di Torri o di fortezze»<sup>63</sup>, nella Repubblica di Genova (a cavallo tra il Cinque e il Seicento, i Collegi adottarono misure severe nei confronti dei banditi: «Siano spianate le case loro e dato il guasto alli beni che averanno nel dominio della Repubblica»; mentre nella Val Fontanabuona, dipendente amministrativamente dal Parlamento di Rapallo, i Commissari ordinarono «l'abruxatura» e la distruzione, con divieto di riedificazione, delle case dei banditi e dei loro «fautori»<sup>64</sup>. Nello Stato pontificio, Gregorio XIII, il 5 luglio 1580, con una «costituzione contro banditi, omicidiari e ricettatori», ingiunse alle comunità e università di attivarsi nella cattura degli autori di delitti «sotto pena dell'interdetto ecclesiastico» e di una sanzione pecuniaria di duemila ducati (a danno delle comunità) e di mille (a carico delle università), stabilendo, inoltre:

<sup>62</sup> A. M. Rao, *L'amaro della feudalità. La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*, Luciano, Napoli 1997, p. 195. «In una situazione che mostrava tanti elementi di pericolo non era raro il caso che i custodi dell'ordine pubblico si rifiutassero di intervenire per il timore di poter ricevere rappresaglie dai responsabili dei disordini o per altre ragioni dovute a tutti quei rapporti di parentela o di amicizia esistenti tra gli addetti al mantenimento dell'ordine o i membri delle Udienze o delle corti e

le popolazioni» (A. De Martino, *Antico regime e rivoluzione* cit., p. 19).

<sup>63</sup> C. Povoletto, *Nella spirale della violenza* cit., p. 48.

<sup>64</sup> M. D. Floris, *La repressione della criminalità organizzata nella Repubblica di Genova tra Cinque e Seicento. Aspetti e cronologia della prassi legislativa*, in *Bande armate, banditi, banditismo* cit., p. 103; O. Raggio, *Parentele, fazioni e banditi: la Val Fontanabuona tra Cinque e Seicento*, ivi, p. 257.

Item che li recattatori di detti homicidi, banditi, et ribelli, et de loro adherenti, fautori, et complici, oltre le pene predette incorrino ancora la demolitione delle case loro, et il perpetuo exilio con tutte le sue fameglie del stato ecclesiastico<sup>65</sup>.

Nel Regno di Napoli, prammatiche emanate l'8 luglio 1627 e il 19 maggio 1644 imposero di «diroccare» e «sfabricare sino al suolo» le case degli autori di reati di matrice banditesca, «di modo che *in futurum* non vi si possa fare mai abitazione per niun tempo», e di «tagliare» le «possessioni, di modo che in niuno futuro tempo possano ridursi a coltura»<sup>66</sup>. Nel periodo successivo alla rivolta masanielliana, durante il vicereame del Carpio<sup>67</sup>, un bando del 12 giugno 1684, rifacendosi alla tradizione regnicola<sup>68</sup>, nell'intento di sottoporre a controllo il territorio, specie quello rurale, togliendo ai latitanti la possibilità di trovare luoghi di ricovero, stabiliva, con una modalità punitiva d'estremo rigore (una sorta di ritorsione), che, entro un mese, si dovessero «demolire, e mandare a terra tutte le Torri, e case forti di campagna site, e poste dal fiume Umato in su, e le Torri forti, benché nell'abitato, che stanno a' confini della Valle Castellana, e della Montagna di Roseto, e che da oggi in avanti nessuno ardisca, né presuma riedificarle, né fabbricarle di nuovo». Nel minacciare pene severe («morte naturale» e «perdita di tutt'i loro beni») nei riguardi dei trasgressori, si ordinava «espressamente» ai presidi, alle Udienze e ai commissari di

<sup>65</sup> Asv, Misc. Arm. IV-V, 208, f. 108. Il ricorso a tale forma di punizione si riscontra anche nell'età della Restaurazione, allorché, nel 1819, il cardinale Consalvi «giunse ad ordinare la distruzione del comune di Sonnino, diventato quasi il centro del brigantaggio nel basso Lazio. Un provvedimento così ripugnante alla coscienza civile fu sospeso dopo l'abbattimento di una ventina di case, ma il solo fatto che fosse stato pensato ci fa capire quanto risultasse difficile per i governi la distruzione delle bande quando si erano radicate in una zona»; A. Scirocco, *Banditismo e repressione in Europa nell'età moderna*, in P. Macry, A. Massafra (a cura di), *Fra storia e storiografia. Scritti in onore di Pasquale Villani*, il Mulino, Bologna 1994, p. 423.

<sup>66</sup> Prammatiche XIII e XXII, *De exulibus*, in D. A. Vario, *Pragmaticae, edicta, decreta* cit., vol. I, pp. 606, 619. In età angioina, erano previste pene sempre più severe nei confronti delle collettività: «I cittadini avevano l'obbligo di denunciare i ladri e far conoscere all'autorità il posto, ove questi si nascondevano; venendo meno a quest'obbligo, i casali, le masserie e i «loca pecorum», ricetto dei delinquenti, dovevano esser bruciati» (R. Trifone, *La legislazione angioina* cit., p. CXVII). Sull'effetti causati dalle demolizioni di abi-

tazioni rustiche e dai conseguenti abbandoni di piccoli villaggi, cfr. l'analisi dello storico abruzzese dell'Ottocento N. Palma, *Storia della città e diocesi di Teramo*, Teramo 1978 (la prima edizione è del 1832), pp. 154 sgg.

<sup>67</sup> Sul rapporto banditismo-baronaggio provinciale al tempo del marchese del Carpio, cfr. il recente contributo di D. Ambron, *Il banditismo nel Regno di Napoli alla fine del XVII secolo tra istituzioni regie e protezioni baronali*, in *Banditismi mediterranei* cit., pp. 384-400.

<sup>68</sup> Durante il suo regno, Carlo III di Durazzo, «per estirpare il male dalle radici e per togliere «zizaniam de segetibus», ordinò lo sterminio dei luoghi dove si avveravano i misfatti, dando incarico agli ufficiali di procedere «ad diruptionem domorum, incisionem et extirpationem vinearum et possessionum, nec non captionem et relegationem in exilium uxorum et filiorum eorum ad aliquam insulam vel alio extra regnum» [...]. I cittadini avevano l'obbligo di denunciare i ladri e far conoscere all'autorità il posto, ove questi si nascondevano; venendo meno a quest'obbligo, i casali, le masserie e i «loca pecorum», ricetto dei delinquenti, dovevano esser bruciati»; R. Trifone, *La legislazione angioina* cit., p. CXVI-CXVII.

Campagna di vigilare «inviolabilmente» sull'applicazione del bando, «senza interpretare, alterare, o dispensare con veruno pretesto ne' casi, che occorreranno, e in particolare nelle riedificazioni de' luoghi forti demoliti, e che si demoliranno, o nuova costruzione d'altri consimili, sotto pena dell'ira ed indignazione Regia»; mentre agli «Officiali contravvenenti» sarebbe stata comminata la «privazione d'ufficio, e inabilità ad occuparne altri *in futurum*». Inoltre, per togliere ai banditi ogni possibilità di «sostenersi», venne impartito l'ordine che «nelle masserie, pagliare, mandre, case in campagna, e in tutt'i luoghi aperti» della provincia abruzzese, da aprile sino a tutto settembre, non si tenesse «vitto, né qualsisia sorta di vittovaglie», oltre quanto bastasse «agli abitatori, e faticatori per un solo giorno sotto pena di tre anni di galea, da eseguirsi irremissibilmente»<sup>69</sup>.

Si tratta di provvedimenti della massima durezza, che, colpendo le comunità, si prefiggevano l'obiettivo di fare

terra bruciata intorno al bandito, di rendergli difficile trovare rifugi e provviste. Il rovescio della medaglia, come si intuisce, è la vessazione di proprietari e contadini, obbligati ad abbattere edifici rustici ed intralciati nel lavoro dei campi. La gamma delle misure a cui può ricorrere il potere è praticamente completa<sup>70</sup>.

Nonostante misure così drastiche, finalizzate a criminalizzare, responsabilizzare e punire le comunità locali<sup>71</sup>, il banditismo negli Stati

<sup>69</sup> Prammatica XXX, *De exulibus*, in D. A. Vario, *Pragmaticae, edicta, decreta* cit., vol. I, pp. 630, 632.

<sup>70</sup> A. Scirocco, *Problemi di ordine pubblico nel Mezzogiorno tra antico e nuovo regime*, «Clio», a. XXVII, n. 4 (1991), p. 556.

<sup>71</sup> Nell'estate del 1861, per combattere il cosiddetto *grande brigantaggio*, le autorità militari dello Stato italiano non esiteranno a compiere una barbara rappresaglia nei confronti di due comunità (Pontelandolfo e Casalduni), accusate di aver contribuito, ai primi di agosto, al massacro di 45 soldati e di un ufficiale del 36° reggimento fanteria, commesso dalle bande del versante meridionale del Matese, capeggiate da Cosimo Giordano, un ex-soldato borbonico di Cerreto Sannita. La feroce rappresaglia, ordinata dal generale Cialdini ed eseguita da un battaglione di bersaglieri, fu immediata: «In una settimana le truppe che operano nel Teramano catturano e fucilano 526 briganti, e nel Beneventano distruggono due centri abitati 'per vendicare i nostri compagni d'arme' che erano stati massacrati dalla banda Giordano che, adottando gli stessi sistemi delle truppe regolari nei confronti dei briganti, aveva fucilato i soldati caduti prigionieri. All'ufficiale, al quale è affidato il compi-

to di punire le popolazioni di Casalduni e di Pontelandolfo, viene ordinato che di quei paesi non doveva rimanere pietra su pietra. Un battaglione di bersaglieri entrò in Pontelandolfo, uccise quanti vi erano rimasti, saccheggiò tutte le case e poi mise il fuoco al villaggio intero, che venne completamente distrutto. La stessa sorte toccò a Casalduni» (T. Pedio, *Brigantaggio meridionale (1806-1863)*, Capone, Cavallino di Lecce 1987, pp. 76-77). «All'alba del 14 agosto 1861 i soldati, che nel frattempo hanno preso posizione sulle alture circostanti, ricevono l'ordine di aprirsi a ventaglio per investire da più lati l'abitato [Pontelandolfo], con i suoi cinquemila abitanti immersi nel sonno. Come ci conferma il diario del bersagliere Carlo Margolfo, i soldati avevano ricevuto l'ordine di «entrare nel comune di Pontelandolfo, fucilare gli abitanti, meno i figli, le donne e gli infermi ed incendiarlo» [...] fu impossibile attenersi a questa pur draconiana autolimitazione e ne risultò un massacro indiscriminato. Quasi contemporaneamente, a poche miglia da lì ma ben visibile in linea d'aria, il battaglione di bersaglieri del maggiore Melegari, proveniente da Napoli, si accinge ad analoga manovra, convergendo su Casalduni, villaggio di circa settemila abitanti» [(R.

italiani d'antico regime non venne in alcun modo debellato e, in epoca successiva, sarà pronto a riesplodere nei momenti di crisi o di tensione politica, determinando politiche criminali improntate al massimo rigore anticomunitario<sup>72</sup>.

Martucci, *L'invenzione dell'Italia unita (1855-1864)*, Sansoni, Milano 1999, pp. 287-288; per una dettagliata descrizione dei fatti e per le polemiche suscitate, cfr. *ivi*, pp. 288-296).

<sup>72</sup> Cfr., in tal senso, F. Gaudioso, *Brigantaggio, repressione e pentitismo nel Mezzogiorno preunitario*, Congedo, Galatina 2004<sup>2</sup>.